



Liceo statale 'Melchiorre Gioia'
Classico – Linguistico – Scientifico

viale Risorgimento, 1 – 29121 Piacenza
☎ 0523 306209 – ☎ 0523 332233
✉ liceogioia@liceogioia.it – 🌐 www.liceogioia.it

SICUREZZA

NELLA SCUOLA

OPUSCOLO INFORMATIVO
PER IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.
(art. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94)

PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREMESSA

Il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro rappresenta un valore irrinunciabile del Liceo Statale "M. Gioia" che deve essere trasformato in comportamenti attivi da parte del personale docente, del personale non docente e dagli studenti.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si pone in questa logica e prevede un approccio alla materia basato sulla individuazione, valutazione ed eliminazione dei rischi, sulla programmazione della prevenzione, sulla diffusione di una cultura della sicurezza e sulla partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori (docenti, non docenti e studenti).

Il decreto attribuisce ai singoli diritti, obblighi e responsabilità; con esso il lavoratore, da soggetto essenzialmente passivo, a causa del carattere non partecipativo delle precedenti disposizioni legislative, diviene soggetto attivo della prevenzione, partecipa al miglioramento della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, acquisisce consapevolezza dei rischi che si possono produrre ed attiva comportamenti consapevoli.

Questa pubblicazione è stata predisposta per fornire ai docenti ed al personale non docente, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, una informazione e formazione sulla normativa e sui rischi presenti nella scuola.

La conoscenza della normativa consente inoltre a tutti i lavoratori di adempiere ai nuovi obblighi, di seguito riportati, la cui violazione è sanzionata.

IL D.Lgs n. 81/2008: UN DECRETO EUROPEO

Il D.Lgs. n. 81/2008, recependo otto direttive comunitarie, ha introdotto nel quadro normativo Italiano importanti novità nel campo della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Le novità più significative possono considerarsi le seguenti:

- organizzazione della sicurezza con l'individuazione delle figure coinvolte ed i loro obblighi (**datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, addetti antincendio, addetti al pronto soccorso, addetti all'emergenza**);
- prescrizioni di misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- valutazione dei rischi e la redazione di un piano con l'indicazione dei criteri adottati;
- la predisposizione di misure di prevenzione e protezione;
- interventi di informazione e formazione necessari per la diffusione della cultura della
- sicurezza;

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La legge si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati e quindi anche alle scuole.

È da ricordare che sono considerati lavoratori subordinati anche:

- gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

2. LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

- valutare tutti i rischi;
- eliminare i rischi, e ove non sia possibile ridurli al minimo;

- ridurre i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso;
- attuare prima le misure collettive di protezione e poi quelle individuali;
- informare e formare i lavoratori;

3. IL SISTEMA SICUREZZA

Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede specifiche funzioni per diverse figure.

Ad ognuna di queste figure, il D.Lgs. n. 81/2008, assegna obblighi, responsabilità e diritti, l'interazione di questi ruoli e funzioni costituisce un sistema di sicurezza.

Per sistema si intende l'insieme delle strutture organizzative, delle responsabilità, delle procedure, dei processi e delle risorse mobilitate per garantire la sicurezza e la salute della popolazione scolastica e dell'ambiente esterno.

Il sistema di prevenzione e protezione dai rischi raggiunto dal liceo si può considerare soddisfacente, ma deve essere mantenuto e migliorato nel tempo.

3.1 Datore di lavoro, dirigente e preposto nella scuola

Ai fini ed agli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 la figura del “*datore di lavoro*” è stata individuata nel Dirigente scolastico in quanto responsabile dell'attività.

Si ritiene che il docente, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sia obbligato alla sicurezza nella stessa misura prevista per il dirigente; egli è infatti responsabile della sicurezza nei confronti degli allievi a lui affidati.

Il datore di lavoro deve:

- valutare tutti i rischi presenti nella scuola;
- individuare le misure di prevenzione;
- programmare le azioni per il miglioramento della sicurezza;
- istituire il servizio di prevenzione e protezione nominandone il responsabile;
- nominare il medico competente (ove previsto);
- informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione;

Lo scopo del sistema di prevenzione non è una esecuzione passiva di disposizioni, ma è l'assunzione di comportamenti consapevoli.

Dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro assume un rilievo centrale quello di INFORMARE e FORMARE i lavoratori.

3.2 Lavoratore

Ai fini ed agli effetti del D.Lgs. 81/2008 viene considerato “*lavoratore*” chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro; rientrano in questa definizione oltre ai docenti ed al personale ATA anche eventuali “*lavoratori*” con contratto “*atipico*”: lavoratore “*temporale*”, con orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto.

Il lavoratore, tradizionalmente considerato soggetto passivo da tutelare, ha assunto, con il D.Lgs. 81/2008, un ruolo attivo per cui ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione dei servizi di emergenza, antincendio, pronto soccorso.

3.3 Il Servizio di prevenzione e protezione: Responsabile e Addetti

Nel Liceo, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 è stato istituito da parte del Dirigente scolastico il Servizio di prevenzione e protezione, esso è costituito, attualmente, da un responsabile esterno (RSPP) e da due addetti interni (un docente ed una assistente tecnico).

L'azione del SPP consiste principalmente nell'applicazione sistematica e ripetuta nel tempo delle "Misure Generali di tutela"; sinteticamente egli svolge i seguenti principali compiti:

- individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
- coadiuva il Dirigente scolastico nell'effettuazione della valutazione dei rischi e nella
- elaborazione del relativo documento;
- è interessato, in genere, ad ogni questione concernente la sicurezza del lavoro.

Va considerato, tuttavia, che molti pericoli nella scuola possono derivare dallo stato dei locali in cui si svolge l'attività e dallo stato degli impianti fissi in essi presenti.

Sotto questo aspetto è importante tenere presente che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Ai fini della valutazione dei rischi, gli insediamenti scolastici rappresentano quindi una particolare tipologia in quanto operano in essi due datori di lavoro, il proprietario dell'immobile ed il gestore conduttore dell'attività propria (Dirigente scolastico).

3.4 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un altro fondamentale pilastro della nuova struttura prevenzionale, sulla partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace sicurezza nei luoghi di lavoro.

Operando nel liceo oltre 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali; in assenza delle RSU. è eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola.

Il rappresentante è:

- strumento di consultazione, in quanto consente la consultazione dei lavoratori nelle realtà complesse;
- strumento di partecipazione, in quanto l'elezione stessa promuove e sostiene un clima
- partecipativo.

Il rappresentante ha l'obbligo di avvertire il datore di lavoro delle eventuali inosservanze alle norme di prevenzione e dei rischi rilevati nel corso dell'azione di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al rappresentante sono attribuiti in sintesi i seguenti ulteriori diritti:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato su la valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;

- è consultato sulla designazione e sulla formazione degli addetti ai servizi di emergenza;
- riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica del SPP;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Dirigente scolastico ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3.5 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è espletata dal cosiddetto medico competente.

Il medico competente deve essere nominato dal Dirigente scolastico quando sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

L'obbligo di sorveglianza sanitaria si ha in varie circostanze stabilite dalle leggi di tutela della salute dei lavoratori (ad esempio movimentazione manuale dei carichi, uso di apparecchiature dotate di videoterminali, esposizione ad agenti chimici, rumore,...).

Al momento il Dirigente scolastico, confortato dalle risultanze della valutazione dei rischi, non ha nominato alcun medico competente in quanto non sussistono ragioni per l'applicazione della sorveglianza sanitaria al personale del liceo.

3.6 Addetti all'antincendio e all'emergenza

Gli addetti alla prevenzione incendi ed all'emergenza devono:

- collaborare alle attività di prevenzione incendi;
- intervenire in caso di emergenza
- conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza).

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione da parte del Dirigente scolastico.

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente, tenendo conto delle dimensioni dell'edificio scolastico.

3.7 Addetti al pronto soccorso

A titolo esemplificativo gli addetti al pronto soccorso devono:

- mantenere in efficienza i presidi medici di cui è dotata la cassetta di pronto soccorso e/o il pacchetto di medicazione;
- intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.

4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel linguaggio comune il termine rischio viene utilizzato come sinonimo di pericolo, mentre nel contesto in cui ci muoviamo il pericolo rappresenta la proprietà intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, ecc.) di causare danni (es. un contenitore di benzina o altro liquido infiammabile rappresenta un pericolo); il rischio è invece legato alla potenzialità o frequenza del verificarsi dell'evento dannoso ed alla gravità delle sue

conseguenze (nell'esempio di cui sopra vi è un rischio quando una persona fuma in prossimità del contenitore di liquido infiammabile).

L'obiettivo ultimo del sistema di prevenzione e protezione è quello di togliere o ridurre al minimo le cause dell'infortunio definito quale evento traumatico prodotto da causa violenta in occasione di lavoro. Il più delle volte l'infortunio non è imputabile ad una sola causa, ma il risultato di una serie di circostanze originate da fattori sia oggettivi che soggettivi.

Tra i fattori oggettivi si esemplifica: la disorganizzazione, la mancanza di ordine e pulizia, il pavimento sconnesso o sdruciolevole, le scale non sicure, l'illuminazione inadeguata sia per l'intensità che per la collocazione, l'ingombro dello spazio operativo con oggetti, l'assenza di cartelli di segnalazione di pericolo, gli impianti o meccanismi privi di adeguata sicurezza.

Tra i fattori soggettivi si possono elencare:

- la scarsa conoscenza della mansione unita all'inosservanza delle disposizioni tecniche impartite; si tratta di prevenire gli infortuni mediante un'adeguata preparazione all'attività che ci si presta ad effettuare o che sarà assegnata allo studente nei laboratori;
- la confidenza, la non curanza del pericolo o l'eccesso di disinvoltura aggravate da disattenzione, negligenza, imprudenza o da scherzi pericolosi;
- le precarie condizioni psicofisiche causate a volte da stress ambientali, ansie o preoccupazioni.

Le indicazioni che seguono tendono ad assicurare una corretta e capillare applicazione della normativa vigente e forniscono al personale la dovuta informazione in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

5. I RISCHI DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

5.1 L'attività ordinaria

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.

La condizione essenziale per il mantenimento di un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica esposta.

Va segnalato tuttavia che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico; ciò potrebbe, nel tempo, favorire l'insorgere di forme di scoliosi.

I docenti, specie quelli di educazione fisica, sono invitati a segnalare ai loro allievi questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario e fornire loro le opportune istruzioni.

5.2. Il rischio di infortunio negli intervalli dell'attività didattica

Anche nell'attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite; in particolare il rischio di infortunio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne o interne, soprattutto prima dell'inizio e alla fine dell'attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc.) durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio ed al termine delle lezioni;
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
- durante l'intervallo per la ricreazione;
- al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano;
- durante le esercitazioni nei laboratori.

5.3 Rischio incendio

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio incendio, evento non

frequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico.

Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli.

È vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate.

È vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero.

È vietato ingombrare con suppellettili o con altri ostacoli le vie di fuga per l'evacuazione, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.

È vietato fare uso improprio delle prese di corrente elettrica o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura (stufe elettriche, scaldini elettrici, ecc.).

È opportuno che, a fine impiego, si spengano gli apparecchi elettrici che possono originare cortocircuiti o surriscaldamenti (fotocopiatrici, personal computer, televisori, lavagne luminose, apparecchi di illuminazione, ecc.).

5.4 Rischio elettrico

L'Ente proprietario dell'immobile (Amministrazione Provinciale) è tenuto ad assicurare la rispondenza degli impianti elettrici alla normativa tecnica vigente.

È tuttavia necessaria la partecipazione attiva e consapevole di tutto il personale che deve utilizzare l'impianto e le attrezzature elettriche con tutte le precauzioni possibili, tra le quali si esemplificano le seguenti:

- prolunghe e cavi devono essere disposti e fissati in modo da evitare deterioramenti
- per schiacciamento;
- non far passare cavi o prolunghe sotto le porte;
- usare prolunghe adatte allo scopo e che non richiedano l'uso di adattatori;
- le prese a muro dovrebbero ricevere una sola spina;
- le spine devono essere estratte agendo sulla spina stessa e non tirando il cavo;
- non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna;
- non manomettere o modificare parti di impianto elettrico o di macchine ad esso collegate;
- le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate;
- usare spine dotate di spinotto di terra.

5.5 L'igiene ed il rischio chimico

Durante le operazioni di pulizia vanno ridotti al minimo i rischi derivanti oltre che da scivolamenti e cadute dall'alto, anche da esposizione e contatto da agenti chimici (detergenti, sanificanti, disinfettanti) per tutto il personale addetto.

È necessario rispettare anzitutto le fondamentali norme igieniche:

- ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un'accurata pulizia di aule, corridoi, palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria;
- pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti e dispositivi di protezione (panni, guanti, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali;
- al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati con candeggina diluita al 0,5-1% di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in locali chiusi;
- non lasciare secchi con acqua o altri contenitori fuori dai locali chiusi.

Tutti i recipienti contenenti prodotti chimici devono essere a tenuta e vanno sempre conservati e depositati in modo corretto ed in luoghi idonei e separati in ragione della loro incompatibilità chimica.

Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta; l'etichetta di un prodotto permette di conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.

Il personale addetto alle pulizie dovrà utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (per es. guanti) forniti dalla istituzione scolastica (a meno che l'apparecchiatura non sia stata costruita a doppio isolamento).

5.6 Uso di attrezzature munite di video-terminali (VDT)

Le disposizioni di questi articoli si applicano ai lavoratori che utilizzano attrezzature VDT in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali.

Pertanto, tutto il personale (docenti, assistenti amministrativi e tecnici, allievi) devono utilizzare l'attrezzatura munita di videoterminale per un tempo inferiore a tre ore consecutive giornaliere e comunque inferiore alle ore 20 settimanali.

Chiunque utilizzi il computer per lunghi o brevi periodi, anche per meno di 20 ore settimanali, deve, comunque, conoscere alcune regole di comportamento:

- correggere la propria posizione (errori di postura);
- variare le attività, effettuando pause periodiche (minimo 15 minuti ogni due ore);
- usare attrezzature idonee (sedili ergonomici, piani di lavoro con superfici non riflettenti, eventuale poggiatesta ecc.);
- corretta illuminazione naturale ed artificiale.

5.7 Rischio scale

Tale rischio riguarda il lavoratore che per svolgere la sua mansione fa uso di scale non fisse.

Il lavoratore in questione deve avere a disposizione scale adeguate al lavoro da svolgere, in particolare egli deve usare sempre:

- scale la cui altezza gli permetta di operare comodamente senza sporgersi o allungarsi pericolosamente;
- scale stabili;
- scale con dispositivi antidrucciolevoli alle estremità sia inferiori che superiori.

L'uso della scala deve essere effettuato con l'assistenza di un collega, inoltre, non bisogna mai effettuare lo spostamento di una scala quando su di essa può trovarsi un lavoratore in opera.

Per le scale doppie è previsto che non debbano superare i 5 metri di altezza e che siano provviste di una catena con adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito per la sicurezza.

Un'attenzione particolare va posta quando si usano scale in prossimità di finestre: in tali condizioni è fatto obbligo di abbassare le tapparelle.

5.8 Movimentazione manuale dei carichi

Si intendono per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico.

È necessario evitare di eseguire sollevamenti manuali, ricorrendo il più possibile ad ausili meccanici.

Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei principali rischi cui sono soggetti i lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti.

Per questo motivo è importante che il lavoratore conosca le particolari tecniche per una corretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente a quanto di seguito indicato:

- esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso che deve essere inferiore a 30 kg per gli uomini e a 25 kg per le donne;
- assicurarsi che il carico non sia ingombrante o difficile da afferrare;
- assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento;
- durante il sollevamento fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena che deve essere mantenuta eretta;
- mantenere il carico vicino al busto tenendo le braccia piegate;
- evitare torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;

- accertarsi che la mole del carico permetta di avere piena visibilità del tragitto da percorrere.

5.9 Esercitazioni in laboratorio

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei prodotti usati e con l'eventuale esposizione ad agenti, chimici, fisici e biologici.

Anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori. L'uso di ogni laboratorio è specificatamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio ed all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi.

Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori e della segnaletica esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni ed i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito.

L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.

I docenti, in collaborazione con il personale addetto controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima del loro uso ed illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettando le indicazioni della segnaletica, devono astenersi da operazioni non espressamente previste, devono comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto ed agli allievi non accompagnati dal personale addetto.

Durante l'attività di laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni previste.

In particolare, nel laboratorio di chimica devono essere osservate le seguenti raccomandazioni:

- esigere che gli studenti indossino un idoneo camice e raccolgano con retina i capelli lunghi;
- fare in modo che durante l'esercitazioni, qualora i docenti lo ritengano necessario, che gli allievi utilizzino dispositivi di protezione individuale;
- verificare prima di ogni esercitazione che la cappa di aspirazione sia efficiente;
- riporre i contenitori dei prodotti infiammabili negli appositi armadi;
- predisporre bacini di contenimento intorno a recipienti contenenti sostanze pericolose.

5.10 Rischio fumo

Ai sensi dell'art. 51 della Legge 16.01.03, n.3, è vietato fumare in tutti i locali chiusi. Nelle scuole è vietato fumare in qualsiasi locale e non deve essere previsto alcun locale fumatori.

Il Consiglio d'Istituto può deliberare nel Regolamento Scolastico l'estensione del divieto di fumare anche nei cortili esterni (per motivi di carattere educativo).

5.11 Rischio rumore

L'inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere caratteristiche di continuità e di elevata intensità e, quando è presente è attribuibile a fattori interni riconducibili all'affollamento di aule, spazi comuni, palestre in rapporto ad esuberanti comportamenti degli studenti.

Va comunque sottolineato che il rumore in questo contesto non si qualifica come rischio

specifico, quanto piuttosto come potenziale rischio generico, che tuttavia può determinare, in talune circostanze, condizioni di disagio e possibili effetti negativi sulla salute.

6. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Negli ambienti quotidiani di vita e di lavoro si possono verificare condizioni straordinarie ed impreviste verso le quali non abbiamo, o pensiamo di non avere, strumenti idonei per farvi fronte.

Nel lessico comune queste situazioni vengono identificate con il termine *emergenza*, condizione che si determina al verificarsi improvviso di avvenimenti indesiderati o fuori dalla consuetudine, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica o psicologica delle persone che si trovano in un ambiente, oppure danneggiare o distruggere beni o cose.

Per gestire un'emergenza occorre saper imparare rapidamente. Per imparare rapidamente, nel corso di un'emergenza, è necessario aver imparato prima. Una affermazione, questa, che pone l'attenzione su quattro aspetti decisivi che intervengono in queste circostanze: i tempi, l'organizzazione, la formazione e la prevenzione:

In ambito scolastico le situazioni critiche che possono innescare una condizione di emergenza si possono genericamente codificare nelle seguenti tre categorie:

- eventi connessi con le attività che si svolgono nell'ambiente scolastico o con le caratteristiche proprie dell'ambiente stesso;
- eventi determinati da cause esterne, connesse con la realtà territoriale in cui è inserito l'edificio scolastico (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme)
- eventi derivanti da un'azione umana volontaria (attentato);

Il piano di emergenza è lo strumento finalizzato a fronteggiare le condizioni appena descritte ed a ridurre i danni che ne potrebbero derivare.

In concreto è lo strumento organizzativo che contiene l'insieme delle misure, delle procedure e delle azioni da attuare al verificarsi di eventi pericolosi.

L'azione che si considera più sovente in un piano di emergenza è l'evacuazione, ma quest'ultima non è che una delle possibili risposte da attuare al verificarsi di una situazione di crisi ed è quella che permette di allontanarsi dal pericolo con maggiore efficacia.

In particolare il piano di emergenza si propone i seguenti obiettivi:

- soccorrere le persone;
- permettere l'allontanamento delle persone dalla fonte di pericolo;
- prevenire ulteriori incidenti derivanti dalla situazione di origine;
- prevenire e limitare i danni alla scuola ed all'ambiente circostante;
- isolare e bonificare l'area interessata all'incidente;
- assicurare il coordinamento interno con i servizi di emergenza esterni (vigili del fuoco, soccorso sanitario, protezione civile);
- contenere i danni e riportare rapidamente la situazione alla condizione di normale attività.

6.1 Piano di evacuazione

All'interno di ogni ambiente scolastico sono affisse precise istruzioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza; le istruzioni sono accompagnate da una planimetria che indica schematicamente la posizione dell'ambiente rispetto alle vie di esodo, alle scale ed all'uscite di sicurezza.

Ogni classe ha un punto di raduno sia per mantenere i contatti con il docente, sia per consentire di verificare, se vi sono eventuali persone assenti o infortunate.

Le sirene d'allarme segneranno, con due suoni corti ed uno lungo, a tutto il personale del liceo la necessità di abbandonare rapidamente l'edificio; l'ordine di evacuazione potrà avvenire anche attraverso gli altoparlanti dislocati nei corridoi di ciascun piano (solo per la sede centrale).

Nel momento dell'evacuazione, è fondamentale il ruolo del docente, egli dovrà guidare gli

allievi verso l'uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano.

Dovranno essere responsabilizzati il capoclasse (quali capifila), il vice capoclasse (quali chiudifila), affinché collaborino con il docente nel tragitto verso l'area di raduno impegnandosi in particolare a:

- prelevare il registro
- spegnere le luci
- chiudere la porta dell'aula
- richiamare l'area di raduno.

Nell'area di raduno il docente farà l'appello. In caso di vera emergenza (non simulata) il contributo di tutti è indispensabile per consentire un intervento efficace, senza ostacolare o ritardare, anche involontariamente, l'azione dei soccorsi.

6.2 Pronto soccorso

Nell'ambiente di lavoro, anche laddove siano state adottate tutte le precauzioni necessarie, il concorso di più cause può talvolta determinare un evento dannoso, le cui conseguenze sono spesso legate alla tempestività del primo soccorso.

Ogni plesso scolastico utilizzato dal Liceo è dotato di una Cassetta di Pronto Soccorso, custodita in luogo individuabile con segnaletica appropriata, per garantire un primo soccorso rapido ed efficace da parte degli addetti.

6.3 La segnaletica di sicurezza

Nei luoghi di lavoro i rischi e gli obblighi che riguardano i lavoratori devono essere sempre segnalati da appositi cartelli che hanno la funzione di promemoria per il lavoratore; la sicurezza di un luogo di lavoro è anche un modo di pensare e comportarsi, non solo una legge da rispettare.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

L'impiego della segnaletica ha in generale i seguenti scopi:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Esistono diverse forme geometriche e dimensioni dei cartelli come di seguito riportato.

CARTELLI DI DIVIETO

(forma rotonda, colore rosso)



Vietato fumare



Vietato fumare o usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso alle persone non autorizzate

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

(forma triangolare, colore giallo)



Materiale infiammabile o alta temperatura



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Tensione elettrica pericolosa



Pericolo generico



Raggi laser



Materiale comburente



Radiazioni non ionizzanti



Caduta con dislivello



Rischio biologico

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

(forma rotonda, colore azzurro)



Passaggio obbligatorio
per i pedoni



Protezione obbligatoria
degli occhi



Protezione obbligatoria
del viso




Guanti di protezione
obbligatoria

CARTELLI DI SALVATAGGIO

(forma rettangolare o quadrata, colore verde)



Percorso / Uscita di emergenza



Percorso / Uscita di emergenza



Percorso / Uscita di emergenza



Percorso / Uscita di emergenza



Percorso / Uscita di emergenza



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Pronto soccorso

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

(forma rettangolare o quadrata, colore rosso)



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per gli interventi antincendio



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Direzione da seguire



Direzione da seguire

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il D.Lgs. n. 81/2008, definisce come dispositivi di protezione individuale una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I DPI costituiscono i mezzi che la scuola deve impiegare qualora tutte le altre misure, di tipo collettivo, tecniche e procedurali, lascino ancora un livello non accettabile di rischio residuo.

Affinché il DPI sia efficace nei confronti del rischio considerato occorre che siano assicurate le seguenti condizioni:

- il DPI deve essere utilizzato sistematicamente tutte le volte che il soggetto è esposto ad un rischio;
- il DPI deve essere conservato in efficienza;
- essendo, in genere, il DPI a contatto con parti del corpo è opportuno che vengano assicurate opportune norme igieniche, quali lo scambio tra persone;

8. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Il D.Lgs. n. 81/2008, prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, **che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato**, conformemente alle disposizioni vigenti.

Il datore di lavoro nel caso specifico dovrà valutare la mansione svolta delle lavoratrici, così da attuare misure di prevenzione e protezione che limitino al minimo i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e condizioni di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
prof. Maurizio Sartini